

DELIBERA N. 235/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione del 2 maggio 2014 (prot. n. 20688) con cui il Signor Mauro Parducci, candidato sindaco alle elezioni amministrative nel Comune di San Giuliano, ha segnalato la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del suddetto Comune. In particolare, l’esponente ha segnalato che, nell’ambito dell’iniziativa del Comune di San Giuliano Terme *“Una giornata in compagnia”*, programmata per il giorno 2 maggio 2014, era prevista la presentazione del bilancio di fine mandato (2009 – 2014 *“Cinque anni di governo”*) con l’intervento del Sindaco e della Giunta;

VISTA nota del 7 maggio 2014 (prot. n. 22154) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso, a seguito della richiesta del competente ufficio dell’Autorità (nota prot. n. 20808 del 2 maggio 2014), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giuliano Terme per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ritenuto che *“nonostante l’impersonalità con cui si comunica la presentazione del bilancio di fine mandato, la presenza del logo del Comune e la firma del Sindaco, Paolo Panattoni, in calce alla locandina, costituiscono elementi di dubbia legittimità, profilando una violazione dell’art. 9 della legge 28/2000”*;

VISTA la nota dell’8 maggio 2014 (prot. n. 22624) con cui il competente ufficio dell’Autorità ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana a svolgere ulteriori accertamenti istruttori e, in particolare, a contestare al Comune di San Giuliano Terme i fatti oggetto di segnalazione, acquisendo le eventuali controdeduzioni;

VISTA la nota del 12 maggio 2013 (prot. n. 23736) con cui il predetto Comitato ha comunicato che *“in data 9 maggio 2014 sono state chieste al Sindaco di San Giuliano Terme le eventuali controdeduzioni in merito all’oggetto della segnalazione, entro le 24 ore successive. Ad oggi (12 maggio), il Sindaco non ha inviato alcuna risposta”*;

PRESO ATTO che il Comune di San Giuliano Terme non ha inviato, nel termine assegnato, alcuna memoria in riscontro alla contestazione di violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000 notificata dal Comitato in data 9 maggio 2014 in relazione alla descritta condotta;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la locandina relativa all'iniziativa *“Una giornata in compagnia”* che riporta la firma del Sindaco, il logo del Comune di San Giuliano Terme e il programma della manifestazione prevista per il giorno 2 maggio 2014 in cui si fa riferimento all'intervento del Sindaco e della Giunta sul tema *“2009 – 2014 – Cinque anni di governo”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

RILEVATO pertanto che la pubblicizzazione della manifestazione *“Una giornata in compagnia”* è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la diffusione della locandina relativa alla predetta manifestazione è avvenuta successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, coincide con il 18 marzo 2014 e, con riferimento alle elezioni amministrative, coincide con il 10 aprile 2014;

RITENUTO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 28 del 2000, in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto detta iniziativa non è in alcun modo correlata all’efficace funzionamento dell’ente e non ricorre alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che la locandina con cui viene pubblicizzato l’evento, oltre a recare il logo del Comune di San Giuliano Terme e la firma del Sindaco, fa riferimento ad un intervento del Sindaco e della Giunta, individuati nella propria veste istituzionale, sul tema *“2009 – 2014 – Cinque anni di governo”*;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

ORDINA

al Comune di San Giuliano Terme (PI) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell’attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento alla manifestazione *“Una*

giornata in compagnia”, indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giuliano Terme (PI) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

Roma, 19 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani